Orologio Network

CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

L'OROLOGIO
SOCIETA' COOPERATIVA

CRISTOFORO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

data di emissione:
24 novembre 2025

Consorzio Orologio 2.0 | L'Orologio Soc. Coop. | Cristoforo SCS
Via Lisbona, 23 - 50065 - Pontassieve (FI) | www.orologionetwork.it | info@orologionetwork.it

Orologio Network

Sommario

1. **Applicabilità** - pag. 3
2. **Diritti umani** - pag. 3
3. **Molestie** - pag. 3
4. **Libertà di associazione e di non ritorsione** - pag. 4
5. **Salute e sicurezza** - pag. 4
6. **Tutele previdenziali ed assicurative del personale del Fornitore -** pag. 5
7. **Ambiente** - pag. 5
8. **Integrità** - pag. 6
9. **Rapporti con la Pubblica Amministrazione** - pag. 6
10. **Pagamenti e operazioni economiche** - pag. 7
11. **Conflitto di interesse -** pag. 8
12. **Formazione e sensibilizzazione** - pag. 9
13. **Lealtà, correttezza e rispetto delle regole** - pag. 9
14. **Privacy -** pag. 9
15. **Informazioni riservate e proprietà intellettuale -** pag. 10
16. **Relazione con terzi** - pag. 10
17. **Violazioni e segnalazioni** - pag. 11
18. **Elenco dei Contatti Anticorruzione** - pag. 11

1. **Applicabilità**

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori si applica a qualsiasi ente che intrattenga rapporti contrattuali con il Consorzio Orologio 2.0 (di seguito il "Consorzio") e le consorziate Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS e L'Orologio Società Cooperativa (di seguito le "Consorziate"), tutte appartenenti al Network.

2. **Diritti umani**

Il Fornitore è tenuto a garantire che tutti i lavoratori siano trattati con dignità e rispetto, evitando qualsiasi condizione di lavoro degradante o lesiva alla persona.
Il Fornitore deve rispettare i diritti umanifondamentali delle persone con cui collabora, assicurando condizioni di lavoro eque e conformi alle normative vigenti. In particolare si impegna a:

- garantire un orario di lavoro conforme alle leggi;
- corrispondere retribuzioni eque;
- rispettare l'età minima per l'accesso al lavoro;
- assicurare condizioni di lavoro sicure, salubri e inclusive, accessibili anche alle persone diversamente abili;
- tutelare la maternità;
- vietare ogni forma di molestia, discriminazione, lavoro forzato, obbligato o vincolato.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a promuovere l'eliminazione di ogni forma di sfruttamento e abuso dei lavoratori, compresi atti di costrizione, violenza psicologica o fisica, nei confronti dei propri dipendenti e di quelli appartenenti alla propria catena di fornitura.
È fatto divieto assoluto di impiego di lavoro minorile, così come definito dalla legislazione nazionale del Paese in cui si svolgono le attività e, in ogni caso, in conformità alla Convenzione n. 138 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).

3. **Molestie**

Il Fornitore deve astenersi dal porre in essere o tollerare qualsiasi forma di molestia, promuovendo una cultura ed un ambiente di lavoro in cui tali comportamenti siano espressamente vietati e pervenuti.
In particolare, il Fornitore si impegna a impedire ogni forma di:

- molestia sessuale;
- minaccia di molestia,

ritorsione nei confronti di chi segnala episodi di molestia,
qualsiasi altro comportamento ostile, irrispettoso, offensivo e/o umiliante nei confronti dei lavoratori.
È responsabilità del Fornitore garantire che tutti i propri dipendenti, collaboratori e partner agiscano nel rispetto della dignità e integrità di ogni persona.

4. **Libertà di associazione e di non ritorsione**

Il Fornitore deve garantire la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazionecollettiva. A tal fine, è richiesto che venga promosso un sistema di relazioni industriali fondato sul dialogo costante, trasparente e costruttivo con le rappresentanze sindacali, libero da ogni forma di ritorsione, intimidazione o molestia.
Il Fornitore è inoltre tenuto a rispettare il diritto dei lavoratori a:

- associarsi liberamente;
- organizzarsi sindacalmente;
- aderire o meno ad associazioni di qualsiasi natura, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi di libertà individuale.

5. **Salute e sicurezza**

Oltre a soddisfare i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, il Fornitore è tenuto a garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutto il personale impiegato, applicando tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza. A tal fine, deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti e infortuni, attraverso:

- l'identificazione e la valutazione dei rischi;
- l'implementazione di adeguati strumenti di prevenzione e protezione;
- la manutenzione degli ambienti e delle attrezzature di lavoro.

Il Fornitore si impegna a mantenere elevati standard di tutela della salute e sicurezza, promuovendo una cultura della prevenzione, anche attraverso l'adozione di comportamenti responsabili e consapevoli da parte di tutti i dipendenti e collaboratori.
Sono espressamente vietati comportamenti illecitio pericolosi, e il Fornitore è tenuto a segnalare ogni situazione di rischio o pericolo potenziale.
Consorzio e Consorziate si impegnano a:

- vigilare, nei limiti e secondo le modalità previste dai contratti, sulle condizioni di lavoro presso i Fornitori, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- verificare che i requisiti posseduti dai Fornitori siano conformi a quanto previsto dalla normativa applicabile, nonché alle politiche e alle procedure aziendali in materia.

6. **Tutele previdenziali ed assicurative del personale del Fornitore**

Durante l'esecuzione delleprestazioni e/o dei servizi oggetto del contratto, il Fornitore si impegna ad avvalersi esclusivamente di personale idoneo, correttamente formato e qualificato, occupato nel pieno rispetto della normativa legale e contrattuale vigente, applicabile di volta in volta.
Il Fornitore garantisce che i rapporti di lavoro instaurati con il proprio personale siano regolari sotto il profilo contributivo, previdenziale, assicurativo e retributivo, conformi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e agli accordi di settore applicabili, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e la sicurezza sul lavoro.
Qualora il Fornitore si avvalga, per l'esecuzione del contratto, di personale non dipendente, è suo onere assicurare che anche a tale personale siano garantite le medesime tutele normative e contrattuali, manlevando espressamente Consorzio e Consorziate da ogni responsabilità connessa.
Il Fornitore è e rimane l'unico responsabile, in via diretta ed esclusiva, del proprio personale e di eventuali terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto. Di conseguenza, si impegna a tenere integralmente indenni il Consorzio e le Consorziate da qualsiasi pretesa, richiesta o azione promossa da lavoratori, terzi, enti previdenziali, assicurativi o erariali, in relazione all'esecuzione delle attività contrattuali, anche successivamente alla loro cessazione, per qualsiasi causa.
Il Fornitore si impegna a:

- osservare tutte le normative vigenti in materia di impiego dellamanodopera, incluse le disposizioni in materia assistenziale, previdenziale ed infortunistica e fiscali;
- versare regolarmente le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, conformemente alla normativa applicabile;
- mantenere indenni il Consorzio e le Consorziate da qualsivoglia obbligazione patrimoniale derivante dall'inosservanza di obblighi legali, retributivi, contributivi, assicurativi o fiscali, inclusi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o da ritardi/omissioni negli adempimenti previsti per legge.

7. **Ambiente**

Consorzio e Consorziate, sia nella fase di qualificazione sia nell'individuazione dei criteri di selezione, valorizzano le politiche sociali, ambientali e più in generale di sostenibilità dei Fornitori tenendo come riferimento gli ambiti di creazione di valore condiviso, individuati dalla cooperativa stessa.
Il Fornitore deve essere in grado di fornire all'azienda le informazioni sulle politiche adottate e sugli esiti delle stesse in relazione agli affidamenti ricevuti.

Il Fornitore deve essere in grado di fornire all'azienda le informazioni sulle politiche adottate e sugli esiti delle stesse in relazione agli affidamenti ricevuti.
Il Fornitore deve cercare di migliorare l'efficienza delle risorse utilizzate e ridurre il loro consumo, comprese le materie prime, l'energia, l'acqua e il carburante. Il Fornitore deve cercare di eliminare o ridurre il livello dei rifiuti prodottie ottimizzare il riutilizzo e il riciclodei rifiuti stessi.Il Fornitore deve perseguire l'obiettivo della riduzione degli impatti ambientali negativi delle proprie attività.

8. **Integrità**

Il Fornitore, in conformità a quanto stabilito nel presente Codice di Condotta dei Fornitori e nel Codice Etico di Orologio Network, si impegna al rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Non dovrà avviare né proseguire rapporti con soggetti che non intendano osservare tali principi. Qualsiasi incarico conferito a soggetti che operano in nome, per conto o nell'interesse del Consorzio e/o delle Consorziate dovrà avvenire in forma scritta, mediante sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali che impongano il rispetto dei principi etici aziendali.
In caso di violazione di tali clausole, il Consorzio e le Consorziate si riservano il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
Tutti i consulenti, i fornitori e, in generale, i soggetti terzi che agiscono in nome e/o per conto e/o nell'interesse del Consorzio e delle Consorziate, sono selezionati sulla base di criteri di competenza, reputazione, indipendenza, affidabilità organizzativa e capacità di eseguire correttamente e puntualmente gli incarichi affidati, secondo principi di imparzialità, autonomia e trasparenza.
Chiunque presti attività per conto del Consorzio o delle Consorziate è tenuto a operare con integrità e diligenza, nel pieno rispetto dei principi di legalità, correttezza e lealtà, sia del Codice Etico di Orologio Network che di eventuali codici etici adottati dalla propria organizzazione.

9. **Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, il Fornitore deve mantenere una condotta etica, trasparente e conforme alla normativa vigente, improntata alla massima correttezza professionale.
In particolare, il Fornitore che intrattiene rapporti con soggetti pubblici si impegna a:

- fornire ai propri collaboratori direttive chiare in merito alla condotta da tenere nei rapporti formalie informali con la Pubblica Amministrazione;
- assicurare la tracciabilità dei flussi comunicativi e informativi verso le istituzioni pubbliche;

- affidare tali rapporti esclusivamente a personale formalmente autorizzato, garantendo che ogni interazione sia documentata e registrata, ad esempio tramite ordini del giorno, verbali o report scritti.

Nei rapporti con pubblici ufficiali, è assolutamente vietato, direttamente o tramite terzi:

- promettere, offrire o consegnare a loro o a soggetti ad essi collegati, denaro, regali o utilità, fatta eccezione per omaggi di modico valore (es.: gadget promozionali o materiali di rappresentanza di uso comune), preventivamente autorizzati e registrati nel Registro dei Regali e delle Ospitalità;
- sostenere spese di rappresentanza non giustificate, non correlate a finalità aziendali lecite e proporzionate;
- promettere o fornire, anche tramite "terzi", prestazioni di utilità personale, come lavori edili o consulenze, a pubblici ufficiali o persone ad essi vicine;
- richiedere, offrire o scambiare informazioni e/o documenti riservati in modo improprio;
- favorire fornitori e sub-fornitori su indicazione di rappresentanti pubblici, in cambio di vantaggi;
- esercitare pressioni indebite su pubblici funzionari, o influenzarne le decisioni a proprio vantaggio;
- assumere o incaricare ex funzionari pubblici che abbiano partecipato a trattative d'interesse per il Consorzio o le Consorziate, in assenza dei requisiti legali previsti.

Inoltre, è vietato:

- presentare documenti falsi od alterati, oppure omettere documentazione veritiera;
- mantenere condotte ingannevoli atte ad influenzare decisioni amministrative o a ottenere indebiti vantaggi;
- ostacolare, ritardare o impedire controllo o ispezioni da parte di autorità pubbliche;
- abusare di eventuali incarichi di pubblicoservizio per ottenerebenefici per sé, per il Fornitore o per soggetti appartenenti al Network.

10. **Pagamenti e operazioni economiche**

Tutti i pagamenti effettuati dal Fornitore nell'ambito dei rapporti con il Consorzio e/o le Consorziate devono avvenire esclusivamente tramite conti correnti bancari intestati al beneficiario legittimo. E' espressamente vietato l'uso di:

- denaro contante;
- conti cifrati, anonimi o comunque non riconducibili in modo trasparente alla controparte;
- qualsiasi forma di strumento non tracciabile, anche in relazione a prestazioni effettuate da soggetti terzi.

Ogni operazione economica deve essere corredata da idonea documentazione, completa e verificabile, che includa:

- fatture regolarmente emesse;
- contratti sottoscritti tra le parti;
- evidenze che dimostrino l'effettiva esecuzione delle prestazioni o dei servizi erogati.

È vietata qualsiasi forma di pagamento facilitativo, ovvero il versamento di somme, anche di modico valore, corrisposte allo scopo di accelerare, sbloccare o agevolare pratiche, adempimenti o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici o privati.

11. **Conflitto di interesse**

Nel contesto dei rapporti commerciali con il Consorzio e le Consorziate, il Fornitore è tenuto ad adottare decisioni fondate esclusivamente su criteri oggettivi, evitando ogni interferenza che possa compromettere l'imparzialità o l'autonomia del processo decisionale.
Il Fornitore deve prevenire ogni situazione di conflitto di interesse, effettivo o anche solo potenziale, di natura personale, professionale o aziendale, che possa compromettere la trasparenza, l'equità o la correttezza del rapporto con il Consorzio o le Consorziate.

In particolare, il Fornitore si impegna a:

- evitare qualsiasi pratica riconducibile a frodi, nonché a non partecipare, direttamente o indirettamente, a comportamenti fraudolenti;
- non interferire indebitamente nei processi decisionali del Consorzio e/o delle Consorziate, ivi inclusi i procedimenti di qualifica, di assegnazione dei contratti o di autorizzazione di subappalti;
- non richiedere informazioni riservate, né ricorrere a canali di comunicazione diversi da quelli ufficialmente previsti;
- privilegiare la comunicazione diretta con il Consorzio e/o le Consorziate, evitando l'intermediazione di soggetti non autorizzati;
- garantire la massima trasparenza nelle informazioni fornite, comprese quelle relative all'assetto societario, alle effettive capacità operative e alla sostenibilità delle offerte presentate;
- non fornire informazioni false, fuorvianti o parziali, né omettere dati rilevanti che potrebbero alterare i processi decisionali del Consorzio e delle Consorziate.

Qualsiasi circostanza che si configuri o possa apparire come un conflitto di interesse deve essere comunicata tempestivamente, in modo completo e trasparente, al Consorzio e/o alle Consorziate.

12. **Formazione e sensibilizzazione**

Il Fornitore è tenuto a diffondere la conoscenza e la comprensione dei contenuti del presente Codice di Condotta, della Politica Anticorruzione e della relativa Procedura Gestione Fornitori e Acquisti (PRO GFA), tra tutti i propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei contratti con il Consorzio e/o le Consorziate.

A tal fine, il Fornitore si impegna a:

- informare formalmente i propri collaboratori sui documenti citati;
- erogare attività di formazione e sensibilizzazione, adeguate ai ruoli e alle responsabilità delle persone coinvolte;
- conservare evidenze documentali delle attività formative svolte (es.: verbali di formazione, registri presenze, materiali didattici), al fine di consentire eventuali verifiche da parte del Consorzio e/o delle Consorziate.

13. **Lealtà, correttezza e rispetto delle regole**

Il Fornitore si impegna ad agire nel pieno rispetto dei principidi libera concorrenza, lealtà, correttezza e legalità, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa configurarsi come una violazioni di leggi, regolamenti o norme etiche.

In particolare, il Fornitore deve:

- rispettare le normative in materia di concorrenza e antitrust applicabili;
- competere esclusivamente sulla base del merito, evitando condotte anticoncorrenziali o sleali;
- astenersi da pratiche ingannevoli o illecite, compresi:
- intese restrittive della concorrenza (es. accordi con concorrenti per fissare prezzi, manipolare gare, ripartire clienti o mercati);
- abuso di posizione dominante;
- diffusione di dichiarazioni false o fuorvianti riguardanti i propri prodotti/servizi o quelli di altri operatori di mercato.

14. **Privacy**

Il Fornitore è tenuto a trattare i dati personali raccolti, direttamente o indirettamente, nel corso del rapporto contrattuale con il Consorzio e/o le Consorziate, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei principi di riservatezza.

Il trattamento dei dati deve avvenire:

- per scopi legittimi, espliciti e determinati;
- secondo criteri di pertinenza, necessità e proporzionalità;
- adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali dei soggetti interessati.

15. **Informazioni riservate e proprietà intellettuale**

Il Fornitore si impegna a:

- garantire la veridicità, l'accuratezza e la correttezza delle informazioni comunicate al Consorzio e/o alle Consorziate;
- tutelare con la massima diligenza la riservatezza delle informazioni ricevute in qualunque forma e contesto, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale;
- rispettare e proteggere i diritti di proprietà intellettuale del Consorzio, delle Consorziate e di eventuali terzi, incluse – a titolo esemplificativo e non esaustivo – denominazioni aziendali, marchi, brevetti, know-how, disegni, modelli e diritti d'autore.

Il Fornitore deve inoltre adottare misure atte a:

- prevenire la divulgazione non autorizzata delle informazioni riservate del Consorzio e delle Consorziate;
- evitare l'utilizzo improprio o indebito delle informazioni riservate;
- segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche potenziali, di diritti di proprietà intellettuale.

16. **Relazione con terzi**

Il Fornitore è tenuto a comunicare il contenuto del presente Codice di Condotta dei Fornitori a tutti i soggetti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle attività, quali subappaltatori e subfornitori, e ad assicurarne l'effettiva osservanza.

Il Fornitore dovrà pertanto considerare il rispetto del presente Codice quale criterio di selezione, valutazione e mantenimento dei rapporti con soggetti terzi, riservandosi la possibilità di interrompere i rapporti con chi non ne rispetti le disposizioni.

17. **Violazioni e segnalazioni**

Al fine di prevenire, individuare e gestire tempestivamente condotte in contrasto con i principi e le disposizioni del presente Codice, il Consorzio e le Consorziate mettono a disposizione strumenti di segnalazione, anche in forma anonima, attraverso i canali indicati sui rispettivi siti istituzionali, nel rispetto delle procedure aziendali in materia di whistleblowing.
L'accertamento di violazioni alle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta potrà comportare, in aggiunta ad eventuali responsabili civili o penali, l'applicazione di sanzioni contrattuali e/o disciplinari, ai sensi della normativa vigente e della contrattazione collettiva applicabile, nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi inadempienze.

18. **Elenco dei Contatti Anticorruzione**

Il riferimento per la gestione delle segnalazioni, cui i Fornitori possono rivolgersi per:

- richiedere chiarimenti in merito alle politiche e procedure anticorruzione;
- segnalare sospette violazioni, irregolarità o comportamenti non conformi;
- ricevere supporto o orientamento su una condotta etica e conforme alle regole.

è il seguente:
Responsabile Compliance: compliance@orologionetwork.it
Nel caso in cui il Fornitore preferisca non contattare direttamente il Responsabile Compliance, è possibile utilizzare i seguenti canali riservati di segnalazione:

- Indirizzo postale dedicato:

L'Orologio Società Cooperativa
Alla cortese attenzione dell'Ufficio Whistleblowing
Via Lisbona n° 23
50065 Pontassieve (FI)

- Piattaforma online:

orologionetwork.it - coopcristoforo.it - coop-orologio.it

Tutte le segnalazioni saranno trattate con massima riservatezza, nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure interne.
Le segnalazioni anonime saranno comunque oggetto di attenta valutazione.

È fatto espresso divieto di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi segnala in buona fede presunte violazioni.

Orologio Network

CRISTOFORO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

L'OROLOGIO
SOCIETA' COOPERATIVA